ISTITUZIONE DELL'AGRONOMO DI ZONA E RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Art. 43

Riscatto dei servizi resi presso le cattedre ambulanti di agricoltura, ai fini dell'indennità di buonuscita

Nei confronti del personale delle soppresse cattedre ambulanti di agricoltura il quale, in seguito all'inquadramento nei ruoli statali, abbia ottenuto, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1429, il riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescienza, statale, di servizi prestati con rapporto stabile alle dipendenze delle predette cattedre, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali e' autorizzato a riconoscere tali servizi agli effetti della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, verso pagamento di un contributo a totale carico del personale stesso, da determinarsi dal Consiglio di amministrazione del suddetto Ente.

Versione in vigore dal 4 gennaio 1962, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Estremi	Legge 15 dicembre 1961, n. 1304
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-agronomo-di-zona-e-riordinamento-dei-ruoli-del/art-43-riscatto-dei-servizi-resi-presso-le-cattedre-ambulanti-di-agricoltura/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it